



Automobile Club Svizzero

Sezione Ticino

Regolamento Campionato Ticinese ACS Velocità 2017

Art. 1 Organizzazione: L'Automobile Club Svizzero Sezione Ticino, indice annualmente il Campionato Ticinese Velocità (CTV)

Art. 2 Partecipazione: Tutti i detentori di una licenza (REG,NAT o INT) rilasciata dalla CSN dell'ASS per l'anno in corso, domiciliati in Svizzera o all'estero e nel medesimo tempo Soci della Sezione Ticino dell'ACS

Art. 3 Titoli: Campione Ticinese di Velocità (**Circuiti, Salita e Slalom**)

Art. 4 Gare valide: Tutte le gare iscritte al Calendario Sportivo Nazionale di Campionato Svizzero, velocità, slalom di campionato svizzero, coppa montagne CH e coppe monomarca iscritte ai calendari nazionali. Termine validità per CTV: gare organizzate entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Tutti i risultati conseguiti dai partecipanti devono essere inoltrati alla Commissione Sportiva dell'ACS Ticino, via Trevani 5, Locarno al più tardi 10 (dieci) giorni dalla data della gara stessa, allegando un documento ufficiale comprovante il risultato conseguito.

Art. 5 Classifiche: Per la classifica del CTV saranno presi in considerazione i migliori risultati conseguiti nelle gare del Campionato Svizzero di Velocità, del Campionato Svizzero degli SLALOM, della Coppa delle Montagne e Coppe Monomarca ufficiali (p.es. PCS). **Al massimo saranno conteggiati dieci (10) risultati.**

Art. 6 Punteggi: I punteggi verranno assegnati come segue:

1° Rango: 10 punti 2° Rango: 8 punti 3° Rango: 6 punti 4° Rango: 5 punti 5° Rango: 4 punti 6° Rango: 3 punti

7° Rango: 2 punti 8° Rango: e seguenti 1 punto.

I ranghi ottenuti s'intendono per **Classifica di Classe**

Per le classi con vetture verificate inferiore a 4, il punteggio relativo sarà dimezzato. Nel caso che il classificato risulti nei primi 5 posti della classifica assoluta il punteggio non sarà dimezzato.

Art. 7 Ex-quo: In caso di ex-quo é determinante il miglior punteggio scartato, ev. il secondo scartato, il terzo, ecc. In caso di ulteriore parità deciderà la Commissione Sportiva dell'ACS Ticino.

Art. 8 Adesivi: I partecipanti sono tenuti ad apporre sulla vettura che partecipa al campionato l'adesivo dell'ACS Sezione Ticino. La Commissione sportiva ACS-TI si riserva il diritto di prendere provvedimenti nel caso di inadempienza dell'articolo.

Art. 9 Premi: Il vincitore del Campionato riceverà un premio in contanti di CHF 500.- e ai primi tre piloti classificati saranno assegnate delle Coppe ACS Ticino.

Art. 10 Ricorsi: La Commissione Sportiva dell'ACS Ticino é l'unica competente in caso di reclamo alla classifica, il suo giudizio é inappellabile. La tassa di reclamo é fissata in Fr. 200.-- (duecento) e verrà restituita in caso di accettazione dello stesso.

Il termine per l'inoltro di reclami (15 giorni) decade dal giorno successivo alla pubblicazione della classifica ufficiale regolarmente aggiornata sul nostro sito internet.

Art. 11 Modifiche: La Commissione Sportiva dell'ACS Ticino si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento.

Commissione Sportiva ACS Sezione Ticino

Il Presidente: C. Ballinari